

REGOLAMENTO

(Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e ss.mm.ii, Decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi nonché le indicazioni di cui al D.M. n. 150/2023.
2. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 28/2010 come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022.
3. Nelle controversie di cui all'art. 5, comma 1, e nei casi di cui all'art. 5-quater del D. Lgs. n. 28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
4. Nelle controversie di cui all'art. 5, comma 1, e nei casi di cui all'art. 5-quater del D. Lgs. n. 28/2010 il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
5. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
6. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
7. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, del D.M. 150/2023.

Art. 2 – Il procedimento di mediazione

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010.
 2. Gli atti del procedimento di mediazione e il relativo svolgimento non sono soggetti a formalità.
 3. Il procedimento di mediazione può essere svolto con il consenso delle parti, ai sensi dell'art. 8 bis del del D. Lgs. n. 28/2010, in modalità telematica. Ciascuna parte può sempre chiedere al Responsabile dell'Organismo di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto ai sensi dell'art. 8 – ter del D. Lgs. n. 28/2010.
 4. La domanda di mediazione è depositata dalla parte che intende avviare la mediazione presso un organismo che ha la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
 5. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
 6. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.
 7. La mediazione si svolge nelle sedi dell'organismo comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia.
 8. L'organismo può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. t), del D.M. n. 150/2023, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
-

Art. 3 – Avvio della mediazione

1. La domanda di mediazione può essere presentata on line, per posta ordinaria o presso l'organismo, sui modelli predisposti e pubblicati sul proprio sito o in forma libera, e deve indicare:

a) il nome dell'organismo di mediazione;

b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e dei difensori (ove previsti o presenti), presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

c) l'oggetto e le ragioni della pretesa;

d) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'art. 29 del D.M. n. 150/2023.

2. Quando la domanda di mediazione è stata protocollata, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

3. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

4. Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto che precede perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere alle suddette comunicazioni.

5. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

6. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7 del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

7. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 ovvero quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

8. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

9. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere

inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

10. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

11. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, su concorde volontà delle parti, che devono provvedere alla corresponsione del compenso ad essi spettante, calcolato sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, determinato sulla base delle tariffe regolate dagli artt. 49-57 del D.P.R. n. 115/2002 e dal D.M. 30.05.2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del D. Lgs. n.28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

12. Le comunicazioni tra tutte le parti coinvolte nel procedimento potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito dell'organismo, ove può essere scaricata anche la modulistica.

Art. 4 – Mediazione in modalità telematica

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 5 - Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte

in modalità analogica avanti al mediatore.

5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Art. 6 – Durata della mediazione

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii..

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Art. 7 – Conclusione del procedimento

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 28/2010.

2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

8. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del D. Lgs. 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368 recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

9. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. 1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.

Art. 8 – Obblighi del mediatore e dell'organismo nella procedura di mediazione

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del registro.

2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito <https://mediazione.giustizia.it> e sul sito dell'organismo.

3. Il mediatore:

a) ha l'obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato e per poter iniziare il procedimento, la dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, che segue "di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico e di Condotta dallo stesso adottati e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni".

b) deve comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;

c) non può (e con lui i suoi ausiliari) assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti;

d) deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

4. in caso di sopravvenuta impossibilità di svolgere l'incarico, l'organismo procederà alla sostituzione del mediatore, senza indugio;

5. su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo, competente a decidere è il mediatore più esperto;

6. le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo. In difetto di indicazione o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza del mediatore.

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo).

Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza;

7. Le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico/ codice deontologico;

8. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 9 – Riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

4. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria

né davanti ad altra autorità.

Art. 10 – Conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al punto che precede, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Art. 11 – Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni stabilite al capo II-bis del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii al cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del citato D. Lgs., se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
2. Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dal capo II-Bis del D. Lgs. n. 28/2010.

Art. 12 – Accesso agli atti della procedura di mediazione

1. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
2. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

Art. 13 – Sospensione e cancellazione dell'Organismo

1. In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.
 2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
 3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del D.M. n.150/2023.
 4. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del D.M. n. 150/2023.
-

Art. 14 – Spese di mediazione

L'organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all'art. 31 del D.M. n.150/2023 allegato A.

INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO

(articolo 28, D.M. 150.2023)

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di primo incontro	SPESE DI MEDIAZIONE
Fino a € 1.000,00	€ 40,00	€ 60,00	€ 100,00
da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 75,00	€ 120,00	€ 195,00
Superiore € 50.000,00	€ 110,00	€ 160,00	€ 270,00

TABELLA A - TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

(articolo 31, comma 1, D.M. 150.2023)

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino ad € 1.000,00	80,00	160,00
Da € 1.001,00 fino ad € 5.000,00	160,00	290,00
Da € 5.001,00 fino ad € 10.000,00	290,00	440,00
Da € 10.001,00 fino ad € 25.000,00	440,00	720,00
Da € 25.001,00 fino ad € 50.000,00	720,00	1.200,00
Da € 50.001,00 fino ad € 150.000,00	1.200,00	1.500,00
Da € 150.001,00 fino ad € 250.000,00	1.500,00	2.500,00
Da € 250.001,00 fino ad € 500.000,00	2.500,00	3.900,00
Da € 500.001,00 fino ad € 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
Da € 1.500.001,00 fino ad € 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
Da € 2.500.001,00 fino ad € 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.